



## Verbale di assemblea

Oppi 22 giugno 2011 alle ore 20,30 si riunisce l'assemblea delle soci, per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Visione ed approvazione del nuovo statuto.
- 2) partecipazione Universo Rex e Loano.
- 3) gestione del telefono.

Sono presenti: le presidente Palmire Laura Dagnino, Roberta Madruzzo, Raffaele Pozzoli, Daniele De Felco, Veronica Caprino, Ida Bovi, Mariene Selva, Giuliana Jaspark, Eleonora Pezzica, Caterina 'In de Giando, Lorenza Vignolo.

Presenti con delega: Cristina Picciare (delega da Caterina In de Giando), Giuseppe Maffei (delega a Eleonora Pezzica), Jane Santamaria (delega a Palmire Laura Dagnino) e Mariene Calvo (delega a Mariene Selva), Anne Risse (delega a Veronica Caprino).

Segretario dell'assemblea è nominato Lorenza Vignolo.

Punto 1) Lo statuto viene letto e approvato all'unanimità.

Punto 2) Si decide di partecipare all'Universo in Rex e Loano il 6/8, approviamo che vengono fatti manifesti con il nostro logo e spre degli esecenti che indossiamo il giorno 6/8. Viene deciso di assegnare due Torpè di riconoscimento per il loro impegno sociale alla Sig. ne Michela Croce (polizia municipale di Loano) e al fotografo Alessandro Gimelli. Si occupa di far fare le torpè Ida Bovi.

Punto 3) Si decide che la gestione del telefono viene <sup>capitata</sup> ~~gestita~~ più volontariamente da più soci. Si decide di assegnare il telefono a settembre Palmire Laura Dagnino, ottobre Raffaele Pozzoli, novembre In de Caterina.

L'assemblea si chiude alle 22,35

Lo Presidente

*[Handwritten signature]*

Lo segretario

*[Handwritten signature]*



**MODIFICA DELLO: Statuto dell'Associazione CENTRO AN-  
TIVIOLENZA ARTEMISIA GENTILESCHI APS, costituita con  
atto not. A. Navone di Albenga, in data 13 dicembre  
2012, rep. N. 108779, reg. ad Albenga l'11 gennaio  
2013 al n. 245/1T.**

**Art. 1 - Costituzione**

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato  
"CENTRO ANTIVIOLENZA ARTEMISIA GENTILESCHI APS" che  
assume la veste giuridica di Associazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico  
Nazionale del Terzo Settore, sezione associazioni di  
promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.  
117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione",  
ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locu-  
zione "Associazione di Promozione Sociale" nella de-  
nominazione sociale e di farne uso negli atti, nella  
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Tale Associazione persegue, senza scopo di lucro,  
finalità civiche, solidaristiche e di utilità socia-  
le mediante l'esercizio, in via esclusiva o princi-  
pale, delle attività di interesse generale ex art. 5  
del D. Lgs. 117/2017.

4. Le attività dell'Associazione sono svolte avva-  
lendosi in modo prevalente dell'attività di volonta-

riato delle proprie associate e delle persone aderenti agli enti associati.


5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

6. L'Associazione ha sede in Albenga, presso la sede operativa. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

#### **Art. 2 - Principi**

1. L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dalle aderenti (salvo il rimborso delle spese autorizzate e anticipate dalla società in nome e per conto dell'Associazione), le quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

2. Ai sensi della suddetta democraticità dell'Associazione, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria delle socie. Le cariche all'interno dei suddetti



*Di Debi*

organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

4. Il Consiglio Direttivo può decidere di aprire sedi secondarie e sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

5. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

6. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Art. 3 - Scopi e finalità**

1. L'Associazione si riconosce nella definizione del-

la violenza di genere affermata nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul) adottata l'11 maggio 2011, ove all'art. 3 si stabilisce che: "a) con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; b) l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; c) con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati



Dibben

per donne e uomini; d) l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato".

L'Associazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite delle proprie socie e persegue fini di solidarietà sociale come di seguito specificato, ovvero:

- contrastare la violenza in ogni sua forma, in particolar modo la violenza contro le donne e contro i minori;
- rispondere alle istanze provenienti dalla società civile che necessita di azioni concrete di fronte al disagio provocato da quotidiani episodi di maltrattamento e di violenza nelle sue varie forme: fisica, psicologica, sessuale e/o economica;
- prevenire le diverse violenze in ambito familiare con attività educative e di sensibilizzazione e con incontri formativi rivolti a diversi interlocutori.


L'Associazione intende promuovere strategie finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza nei confronti delle donne e dei minori che si traducano in servizi specifici.

L'Associazione intende attuare una serie di attività

per il perseguimento dei fini suindicati quali: colloqui volti all'accoglienza, ascolto, orientamento, consulenza legale, consulenza psicologica e accompagnamento nel disbrigo di pratiche burocratiche, con la possibilità di intervenire concretamente con misure di protezione immediata ricercando una sistemazione di emergenza protetta sul territorio; promuovere lo scambio di informazioni, dati statistici, e buone pratiche, la valorizzazione di un approccio multidisciplinare e interistituzionale, in particolare ai fini della prevenzione, nonché l'attivazione di "reti" formali ed informali di coordinamento e procedure di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio per il contrasto alla violenza. A supporto delle attività qui indicate ed al fine di promuovere una cultura del rispetto nei confronti dei soggetti più deboli l'Associazione potrà prevedere incontri seminariali, nazionali ed internazionali, corsi di formazione e informazione anche in collaborazione con enti e altre organizzazioni che condividono lo spirito e le finalità dell'Associazione stessa.

In particolare, l'Associazione persegue attività solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via principale, ai sensi del D. Lgs.

*D. Lgs.*



117/2017 ossia del Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 5, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi".

Può, inoltre, esercitare, in via secondaria e strumentale, le ulteriori attività, come da art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e, in particolare, ai sensi dell'art. 5 lettera w) con specifico riferimento alla

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

I destinatari delle attività dell'Associazione sono le donne vittime di violenza e i loro figli minori, per i quali, ove presi in carico, la Direttrice Tecnica Scientifica, con approvazione del Consiglio Direttivo, predispone specifici progetti individualizzati.

#### **Art. 4 - Le Socie**

1. Possono aderire all'Associazione, oltre alle Fondatrici, tutte le persone che dichiarano di accettare lo statuto e le finalità educative e che si impegnano ad operare per il loro conseguimento. Le socie Fondatrici e Ordinarie hanno parità di diritti e doveri e ad esse sono garantite pari opportunità.

2. Il numero è illimitato.

3. Le socie si distinguono:

- Fondatrici, coloro che hanno fondato l'Associazione.
- Ordinarie, partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi contribuendo in modo continuativo, con riferimento alle proprie capacità e possibilità, anche economiche, culturali, profes-

Depis



sionali e lavorative; hanno il diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono obbligate al versamento della quota annuale.

- Onorarie/i, il Consiglio Direttivo può nominare a sua discrezione persone che si siano rese particolarmente meritevoli nel campo della solidarietà; non possono partecipare alle assemblee; non hanno diritto di voto e non sono soggette/i al versamento della quota annuale.

E' concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

**Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione delle socie**

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone né limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle associate; non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi

forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. La richiesta di adesione va presentata alla Presidente dell'Associazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante socia dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione ed i Regolamenti.


Sulla domanda deciderà il Consiglio Direttivo con delibera da adottare all'unanimità delle componenti entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione della candidatura.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, ma potrà essere comunicata all'interessata entro i 15 (quindici) giorni successivi alla delibera anzidetta. In ogni caso, deve essere immediatamente iscritto il nominativo dell'interessata nel Registro delle associate.

L'eventuale diniego, che dovrà essere adeguatamente motivato, dovrà essere comunicato al più presto e comunque nei 15 (quindici) giorni successivi alla delibera.

Avverso il diniego, l'aspirante socia può proporre ricorso alla Coordinatrice delle Volontarie per iscritto entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta comunicazione del diniego. La Coordinatrice deciderà en-

*Differ*



tro i successivi 30 (trenta) giorni, comunicando l'esito nei successivi 15 (quindici) giorni dal provvedimento.

Le socie ordinarie hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere elette membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea le socie previste dall'art. 4, che siano in regola con il pagamento della quota annuale, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno.

Lo status di socia ha carattere permanente.

2. Le socie cessano di appartenere all'Associazione per i seguenti motivi:

- decesso;
- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento della quota associativa per un anno;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli

organi sociali;

- per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui la società svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

3. L'espulsione viene deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro tale provvedimento è ammesso ricorso alla Coordinatrice delle Volontarie entro trenta giorni.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri delle socie**

1. Le socie hanno pari diritti (ad eccezione delle socie/i onorarie/i, che non hanno diritto di voto in quanto non partecipano alla vita associativa), doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Associazione.

2. La quota associativa, a carico delle socie è deliberata dal Consiglio Direttivo. È annuale, non è rimborsabile in caso di decesso, recesso o di perdita della qualità di socia; è intrasmissibile e non è rivalutabile.

3. Le socie hanno il diritto:

A - di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare

*Debi*



direttamente o per delega, a condizione che siano iscritte da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associata.

Ciascun associata esprime un solo voto.

Il voto si esercita in maniera palese, tranne per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo.

Esclusivamente per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo non è ammesso il voto per delega;

B - di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

C - di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

D - di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;

E - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. Le socie hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- pagare, ove prevista, la quota associativa;

- svolgere le attività preventivamente concordate;

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

5. Le prestazioni fornite dalle socie sono effettua-

te in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non devono essere retribuite neppure indirettamente dalla beneficiaria. Alle socie possono essere rimborsate soltanto le spese autorizzate e secondo il regolamento approvato dall'Assemblea, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. lgs. 117/2017.

6. Le attività delle socie sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

7. L'Associazione si avvale, nell'attività di contatto con le vittime di violenza, dell'opera di personale volontario, esclusivamente di sesso femminile, adeguatamente formato sulla violenza di genere. Le volontarie possono comprendere anche figure professionali, quali: assistenti sociali, psicologhe, psicoterapeute, educatrici professionali, avvocate civiliste e penaliste con adeguata formazione sulla violenza di genere ed iscritte all'Albo del patrocinio a spese dello Stato.

Le avvocate del Centro possono assumere la difesa giudiziale, sia nel settore civile sia nel settore penale, delle donne che accedono al Centro, previo accompagnamento e assistenza delle stesse nella for-

Del



mulazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in conformità alla Legge che ne prevede i requisiti.

**Art. 7 - Patrimonio e Risorse economiche**

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e che saranno inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente statuto.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e rinnovi annuali;
- contributi da privati;
- contributi erogati da Stato, Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali nei limiti consentiti dalle vigenti norme di legge;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Di-

rettivo.

4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme della Presidente o altra componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica.

5. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

#### **Art. 8 - Organi Sociali dell'Associazione**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale delle socie;
- l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo, di cui non possono far parte né la Direttrice Tecnica Scientifica, né la Coordinatrice delle Volontarie;
- la Presidente.

2. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

L'Assemblea delle socie e il Consiglio Direttivo si intendono, in ogni caso, validamente costituiti, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti le sue componenti e siano tutte con-



*P. Delmas*

cordi a rinunciare alla regolare convocazione.

#### Art. 9 - Libri Sociali

L'Associazione, per adempiere agli obblighi sociali, prevede i seguenti libri sociali:

- a. Registro delle Associate;
- b. Libro dei Verbali delle Assemblee Generali delle Socie;
- c. Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Le Socie possono accedere alla visione dei libri sociali, a seguito di richiesta formale, contenente la motivazione, inviata a mezzo e-mail alla Segretaria del Consiglio Direttivo, che provvederà nel termine di 7 giorni a mettere a disposizione, quanto richiesto, esclusivamente per visionarlo.

*I Verbali delle Assemblee Generali sono inviati alle associate ordinarie, a cura della Segretaria del Consiglio Direttivo.*

#### **Art. 10 - Assemblea Generale delle socie**

1. L'Assemblea è costituita da tutte le socie ordinarie, aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea è convocata dal consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dalla Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza dalla Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambe, l'Assemblea elegge una propria Presidente. La Presidente

dell'Assemblea nomina una segretaria con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

3. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale delle associate partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito alla Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità delle intervenute non personalmente presenti;

b) che sia consentito alla verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutte le intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti la Presi-

*Di*



dente e la verbalizzante.

E' convocata mediante avviso scritto da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno, nonché l'eventuale data di seconda convocazione che non potrà aver luogo prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione.

4. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo delle socie in regola con la quota associativa: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal libro soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato

dalla socia e annotato nel libro socie.

6. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dalle richiedenti, per modifiche dello Statuto, nonché per deliberare in merito alla trasformazione, fusione, scissione e allo scioglimento dell'Associazione.

7. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno delle socie, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle socie presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione dovrà aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.

8. Ciascuna socia può essere portatrice di una sola delega.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice delle presenti, fatta eccezione per le richieste di modifica dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di tre quarti delle

*R. Delm*



socie ed il voto favorevole della maggioranza delle presenti e quelle per lo scioglimento dell'Associazione come previsto dall'art. 21. Per quanto concerne lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita se vi è la presenza dei tre quarti delle socie e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere le componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione e/o sulla proroga della durata dell'Associazione;
- ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nominare il liquidatore o deliberare sulla responsabilità dei componenti dell'organizzazione sociale e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti; deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; deliberare sugli altri oggetti at-



tributi dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza;

- deliberare a maggioranza delle presenti in merito alla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Consiglio Direttivo e rimangono depositate nella sede dell'Associazione.

#### **Art. 11 - Il Consiglio Direttivo**


1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea delle socie ed è composto da cinque componenti. Resta in carica tre anni e le sue componenti possono essere rielette.

Esse decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra le proprie componenti la Presidente, una Vice Presidente, la Tesoriera e la Segretaria.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione della Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo delle componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invi-

*Di Bella*



tati a partecipare esperti con funzione di consulenti.

#### 4. Competenze del Consiglio Direttivo:

- fissare le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 30 aprile di ogni anno;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le spese;

- eleggere la Presidente, la Vice Presidente, la Tesoriera e la Segretaria;

- accogliere o respingere le domande delle aspiranti socie;

- deliberare in merito al venir meno della qualifica di socia o di socio nel caso della qualifica di onorario;

- ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dalla Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- redigere regolamenti - stilati in piena osservanza dello Statuto Sociale - da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;



- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dalle socie aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare alla Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Associazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

6. Il Consiglio Direttivo custodisce e conserva, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, tutti i libri sociali.


7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza delle componenti e delibera a maggioranza delle presenti; in caso di parità prevale il voto della Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

#### **Art. 12 - La Presidente**

1 - La Presidente è eletta dal Consiglio Direttivo tra le sue componenti a maggioranza dei voti.

2 - La Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;



*Adriani*

- è autorizzata ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

La Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associata; la Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire alle presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

**Art. 13 - Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione della Presidente**

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di una delle sue componenti, il Consiglio direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso alla prima delle candidate alla carica di consigliere risultata non eletta; ove non fosse possibile far

ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea delle socie che sarà convocata entro 3 mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni della Presidente questa viene sostituita dalla Vice Presidente, sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla elezione della nuova Presidente.

3. In mancanza di Vice presidente, la Presidente uscente o dimissionaria è sostituita dalla Consigliera più anziana.

#### **Art. 14 - La Segretaria e la Tesoriera**

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri una Segretaria e una Tesoriera, che possono essere anche la stessa persona.

2. La Segretaria svolge compiti di natura amministrativa ed organizzativa, può essere coadiuvato da altre associate.

3. La Tesoriera svolge compiti di natura contabile, con delega all'emissione di mandati di pagamento, per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa, se tali compiti sono stati assunti dalla Presidente.



Fidel

**Art. 15 - Regolamenti**

L'Associazione prevede che possano essere stilati regolamenti per una migliore propria gestione, sempre in ottemperanza con lo Statuto Sociale.

**Art. 16 - Figure complementari:**

L'Associazione può avere una

- *Direttrice Tecnica Scientifica*: viene nominata dall'Assemblea dei soci; per essere eletta deve ricevere almeno 2/3 (due terzi) dei voti. Rimane in carica 3 (tre) anni. La decadenza è automatica. Può essere riconfermata.

I suoi compiti sono:

- a. redigere progetti di vita relativi alle donne prese in carico, dei quali coordina la realizzazione;
- b. coordinare i servizi offerti dall'Associazione con le Forze dell'Ordine e i Servizi Socio-Sanitari;
- c. relazionare semestralmente il proprio operato al Consiglio Direttivo.

Le decisioni finali sono demandate al Consiglio Direttivo.

- *Supervisore*: il supervisore dovrà essere una psicologa o una psicoterapeuta professionista iscritta all'Albo, anche esterna all'Associa-



zione, adeguatamente formata sulla violenza di genere.

Il Supervisore viene proposto dalla Direttrice Tecnica Scientifica e approvato dal Consiglio Direttivo.


Il Supervisore, se esterno, può partecipare alle Assemblee, su richiesta della Presidente. Rimane in carica 3 (tre) anni. La decadenza è automatica. Può essere riconfermato.

- *Coordinatrice delle Volontarie*: è una volontaria con comprovata esperienza, almeno triennale nel settore, o con Laurea in ambiti disciplinari afferenti l'area psicologica, legale o sociale; viene nominata dall'Assemblea. Organizza le attività delle volontarie e ha il compito di dare sostegno alle stesse. Collabora a stretto contatto con la Direttrice Tecnica Scientifica. La Coordinatrice sarà nominata dall'Assemblea, su proposta personale volontaria o su proposta dell'Assemblea stessa.

Rimane in carica 3 (tre) anni. La decadenza è automatica. Può essere riconfermata.

**Art. 17 - Attività Secondarie**

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di



*Dele*

interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

#### **Art. 18 - Servizio di Cassa**

Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio di banco-posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione.

#### **Art. 19 - Dipendenti, Collaboratori / collaboratrici di lavoro autonomo, Collaboratori e collaboratrici occasionali**

1. L'Associazione può assumere dipendenti, collaboratori/collaboratrici di lavoro autonomo, anche occasionali, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori/collaboratrici sono disciplinati dalla legge.

#### **Art. 20 - Assicurazioni**

L'Associazione e le singole socie che svolgono attività di volontariato sono assicurate per infortunio e malattia connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso

terzi.

#### **Art. 21 - Bilancio**

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E' composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'Associazione.

#### **Art. 22 - Modifiche allo Statuto**

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo delle socie ordinarie. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti delle socie e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

#### **Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio



*Debi*

residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

**Art. 24 - Norme di funzionamento**

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate alle socie congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

**Art. 25 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.

Albenga, 22 giugno 2022  
*Aluisio Sapino*

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

UFFICIO TERRITORIALE DI ALBENGA

Registrato il 30 GIU. 2022 n° 1201

Serie 3 col pagamento di Euro *ESENT*

Il funzionario incaricato

IL FUNZIONARIO  
Renata Nocera

*nocera*

